

## Dichiarazioni anagrafiche

### Dichiarazioni anagrafiche:

1. **iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune**
2. **iscrizione anagrafica dall'estero**
3. **cambio di abitazione all'interno del comune**
4. **emigrazione all'estero**

A partire dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina che introduce il "cambio di residenza in tempo reale" (art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35).

[Circolare n. 9 del 2012 \(944kB - PDF\)](#)

La nuova disciplina riguarda:

- Iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune
- Iscrizione anagrafica dall'estero
- Cambio di abitazione all'interno del comune
- Emigrazione all'estero

### MODALITA'

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando esclusivamente i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito Internet del Ministero dell'Interno:

[Modello dichiarazione cambio indirizzo e immigrazione \(60kB - PDF\)](#)

[Modello dichiarazione trasferimento di residenza all'estero \(41kB - PDF\)](#)

con una delle seguenti modalità:

1. DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO ANAGRAFE:  
Servizi Demografici Comune di Isola delle Femmine Via G.Falcone n. 50 – 90040 Isola delle Femmine(PA)
2. Per raccomandata A.R. indirizzata a:  
Servizi Demografici Comune di Isola delle Femmine Via G.Falcone n. 50 – 90040 Isola delle Femmine(PA)
3. Per posta elettronica semplice al seguente indirizzo:  
[servizidemografici@comune.isoladellefemmine.pa.it](mailto:servizidemografici@comune.isoladellefemmine.pa.it)
1. Per posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  
[anagrafe@pec.comune.isoladellefemmine.pa.it](mailto:anagrafe@pec.comune.isoladellefemmine.pa.it)

### • NOTA BENE

L'invio per posta elettronica (semplice o certificata) è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- A) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- B) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, dalla carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- C) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
- D) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

L'invio della dichiarazione tramite posta ordinaria o raccomandata semplice, è consentito, ma non garantisce alcuna certezza circa la data di arrivo e di decorrenza dell'iscrizione, della cancellazione o variazione anagrafica.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia semplice del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.

#### **REQUISITI:**

La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo e contrassegnati da un solo asterisco.

- Inoltre per i cittadini stranieri, è richiesta la seguente documentazione:

[Documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea \(79kB - PDF\)](#)

[Documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea \(161kB - PDF\)](#)

#### **COSTO:**

Nessuno.

#### **TEMPI DI RILASCIO:**

A seguito della dichiarazione ricevuta l' Ufficiale d'Anagrafe registrerà, entro i 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento le variazioni conseguenti, con decorrenza dalla data di presentazione/ricevimento delle dichiarazioni stesse.

Entro i 45 giorni successivi alla data di presentazione/ricevimento verranno svolti gli accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata. Entro lo stesso termine l'Ufficiale di Anagrafe comunicherà al cittadino l'eventuale esito negativo.

Trascorsi i 45 giorni, se il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera conclusa con esito positivo (silenzio-assenso).

#### **• CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE o MENDACI**

**In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.**

**In caso di discordanze tra le dichiarazioni rese e gli esiti degli accertamenti, il dichiarante sarà tempestivamente segnalato all'Autorità di Pubblica Sicurezza.**

#### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

Giuseppe Terreno

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

Legge Anagrafica 1228/54 e Regolamento approvato con DPR 223/89. Art. 5 Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 come convertito con modificazione della L. n. 35/2012.